

Codice A1817A

D.D. 14 luglio 2016, n. 1769

Autorizzazione 33/16. Estrazione di materiale litoide dal rio Lovich in comune di Gravellona Toce (VB). Autorizzazione idraulica e versamento canone demaniale.

Premesso che:

- con nota ns prot. 26582 del 16/06/2016 il Sig. Francioli Antonio, (omissis), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904 all'esecuzione dei lavori in oggetto citati;
- detti lavori prevedono l'asportazione di materiale accumulatosi nella vasca di sedimentazione sul Rio Lovich, per un quantitativo di m³ 110,00 soggetti al pagamento del canone demaniale;
- i lavori sono da considerare come intervento manutentivo prescritto dal Piano Regolatore Generale Comunale, che condiziona l'idoneità edificatoria nelle aree circostanti al ripristino della capacità d'invaso della suddetta vasca di sedimentazione;
- gli elaborati progettuali allegati all'istaza sono redatti dallo stesso geom. Francioli Antonio;
- A seguito di sopralluogo di verifica e dall'esame degli atti progettuali, i lavori di manutenzione idraulica pervisti sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Lovich.
- Con nota ns. prot. 29986 del 08/07/2016 il Sig. Francioli Antonio comunicava a questo settore l'elenco dei mezzi utilizzati per l'asportazione del materiale, della società PETAGINE ANTONIO E FIGLI snc, e di seguito elencati: Autocarro MAN (omissis), Autocarro MERCEDES targa (omissis), Escavatore cingolato Caterpillar 320, Escavatore cingolato Caterpillar 319

Considerato che:

- non si da luogo al versamento di deposito cauzionale vista la quantità minima di materiale asportato e il limitato intervento in alveo;
- il soggetto richiedente ha provveduto al pagamento a favore della Regione Piemonte di euro 242,00 (duecentoquarantadue/00) per oneri demaniali mediante bollettino in data 08/07/2016.

IL DIRIGENTE

- vista la DGR n. 44-5084 del 14/01/2002;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della l.r. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 24.05.2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI);

determina

A. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Francioli Antonio, (omissis), ad eseguire i lavori di disalveo in oggetto per il ripristino della capacità d'invaso della vasca di sedimentazione sul rio Lovich, comportanti l'asportazione di m³ 110,00 di materiale litoide, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all'istanza che debitamente vistati da questo

Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. L'autorizzazione è valida per l'estrazione del solo quantitativo assentito, qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.

2. L'attività di cui al presente atto è soggetta a tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia idraulica. I lavori eseguiti non devono danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui. Chi pratica l'attività estrattiva è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari in dipendenza dell'attività estrattiva.

3. Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati. E' vietato nel modo più assoluto il carico di sabbia o ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

4. Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito i lavori dovranno essere sospesi, dandone immediata comunicazione scritta anche a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva verificata e certificata dal direttore dei lavori. I controlli del caso verranno eseguiti in contraddittorio e l'Ente Concessionario dovrà mettere a disposizione il personale ed i mezzi occorrenti. Qualora si accerti l'avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, il soggetto autorizzato all'estrazione, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è ritenuto al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri. Ove il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania lo ritenga necessario, l'Ente concessionario dovrà fornire a proprie spese ed entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dell'estrazione eseguita riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato.

5. La gestione del materiale asportato dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo di cui al comma 1 art. 41 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013.

6. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere contattato l'ufficio della Provincia del Verbano Cusio Ossola competente in materia di tutela della fauna ittica ai sensi della LR 37/2006.

B. Di quantificare in euro 242,00 la somma dovuta a titolo di canone per oneri demaniali derivanti dall'estrazione di materiale.

C. Di dare atto che la Ditta interessata ha provveduto al pagamento del canone di cui sopra.

D. Di dare atto che l'importo di euro 242,00 per oneri demaniali sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole